

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA  
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**

Alla Convenzione viene attribuito il seguente numero di polizza:

**N° 0000035017**  
**N° 0000035019**

del Ramo Perdite Pecuniarie  
del Ramo RCT (Responsabilità Civile Generale)

**CONTRAENTE:**

Federazione Italiana della Caccia

**DOMICILIO:**

Via Salaria, 298/A - 00199 ROMA

**CODICE FISCALE:**

97015310580

**EFFETTO:**


dalle ore 24,00 del 31/12/2014

**SCADENZA:**

alle ore 24,00 del 31/12/2016

Emessa

FEDERAZIONE ITALIANA della  
CACCIA



COMPAGNIA  
**ARISCOM**

Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA.....</b>	<b>6</b>
<b>GESTIONE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>6</b>
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione .....	6
Art. 2 - Soggetti Assicurati .....	6
Art. 3 - Durata e decorrenza della Convenzione .....	7
Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Assicurazione .....	7
Art. 5 - Regolazione del Premio.....	7
Art. 6 - Partecipazione agli utili e alle perdite .....	8
Art. 7 - Pagamento del premio .....	8
Art. 8 - Modalità di gestione dell'anagrafica.....	9
Art. 9 - Denuncia dei sinistri.....	9
Art. 10 - Clausola arbitrale.....	9
Art. 11 - Coassicurazione .....	10
Art. 12 - Tasse Governative .....	10
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>11</b>
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio.....	11
Art. 2 - Esclusioni Generali .....	11
Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione .....	11
Art. 4 - Oneri Fiscali.....	11
Art. 5 - Foro Competente.....	12
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge .....	12
Art. 7 - Limiti di età .....	12
Art. 8 - Validità Territoriale.....	12
Art. 9 - Richiamo alle leggi.....	12
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno .....	12
Art. 11 - Interpretazione del Contratto.....	13
Art. 12 - Altre assicurazioni.....	13
Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....	13
Art. 14 - Clausola Broker.....	13
<b>SEZIONE I - OPZIONE CANE.....</b>	<b>14</b>
Art. 1 - Soggetti Assicurati .....	14
Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione .....	14
Art. 3 - Indennità Assicurate .....	15
Art. 4 - Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane .....	16
Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro .....	16
<b>SEZIONE II - PREMI.....</b>	<b>18</b>

Art. 1 Determinazione dei premi unitari e del premio minimo.....	18
Art. 2 Pagamento del premio minimo anticipato .....	18

## DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assicurato/i:** il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della Federcaccia regolarmente iscritti presso la Federazione Italiana della Caccia che abbiano aderito alla Opzione Cane, per i quali sia stata data comunicazione da parte della Contraente con le modalità previste dalla presente convenzione.
- Attività assicurata:** l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
- Beneficiario:** l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
- Broker** Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 20158 Milano
- Contraente:** la Federazione Italiana della Caccia, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
- Documenti di legittimazione:** i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
- Franchigia:** l'importo e/o percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo o indennità:** la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

<b>Normativa sulla caccia:</b>	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
<b>Massimale:</b>	L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova la assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla Federazione Italiana della Caccia, secondo la convenzione Federazione Italiana della Caccia e Compagnia.
<b>Risarcimento:</b>	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Compagnia:</b>	l'Impresa assicuratrice.

## PREMESSA

Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto in forma congiunta dalla Federazione Italiana della Caccia, dall'ARCICACCIA e dall'ANUU Migratoristi nella quale viene espressa la volontà delle Associazioni di adottare un programma assicurativo comune per il tramite della Marsh S.p.A., broker esclusivo incaricato di curare la realizzazione e gestione dello stesso, viene stipulata la presente convenzione assicurativa tra:

la **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**, Via Salaria 298/A - Roma nella persona del Presidente p.t. Dall'Olio Gianluca C.F. 97015310580

e la **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE** in persona dei legali rappresentanti p.t.

designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Contraente e Compagnia**.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula della presente Convenzione sancisce un rapporto di esclusiva reciproca per cui, in vigenza della presente convenzione, né la Federazione Italiana della Caccia né le Compagnie di Assicurazione possono stipulare analoghe coperture assicurative fatte eccezioni le Convenzioni stipulate con ARCICACCIA e ANUU Migratoristi.

## GESTIONE DELLA CONVENZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Morte e ferimento del cane a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, alle condizioni previste nella presente polizza.

Salvo deroghe espresse, che saranno comunicate dalla Contraente alla Compagnia, la Contraente si impegna ad assicurare tutti i Tesserati con la presente polizza, per il periodo di durata della stessa. A chiarimento si precisa che i soggetti interessati dalla deroga espressa non godranno della copertura assicurativa di cui alla presente convenzione.

### Art. 2 - Soggetti Assicurati

L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla Federaccia che abbiano versato la quota associativa ed abbiano aderito ad una Opzione Cane di cui alla successiva sezione, nel periodo di durata della presente Convenzione, comunicati dalla Contraente alla Compagnia, ai fini dell'inclusione in polizza, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 8.

Il tesseramento avviene con il rilascio da parte della Federazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (Federaccia e suoi Organi periferici a ciò delegati).

Le forme di tesseramento attraverso le quali si può aderire alla Opzione Cane sono:

- Tessera Silver/GGVV

- **Tessera Gold**

Il rilascio di detta tessera con l'adesione alla Opzione Cane verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.

**Art. 3 - Durata e decorrenza della Convenzione**

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di due anni, con inizio dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e termine alle ore 24,00 del 31/12/2016.

Le Parti rinunciano reciprocamente alla possibilità di recesso al termine del primo anno.

Le parti si danno reciprocamente atto che la possibilità di recesso in caso di sinistro è esclusa.

**Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Assicurazione**

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato che ha aderito alla Opzione Cane ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art 3) e purché il relativo nominativo sia stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del versamento – e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

**Art. 5 – Regolazione del Premio**

Premesso che l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi art. 2 deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Compagnia per ciascun anno assicurativo, si conviene che il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati dichiarati dalla Contraente.

Entro il 31 Marzo di ogni anno successivo al primo, la Contraente comunicherà il numero effettivo dei Tesserati in funzione del quale la Società – entro 30 giorni - emetterà la relativa appendice di regolazione premio, che la Contraente pagherà in 2 rate, alle date del 31/5 – 31/07.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione in corso resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata

per i sinistri accaduti ai Tesserati che hanno aderito alla Opzione Cane per i quali non è stata effettuata la regolazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente e/o da suoi ausiliari e/o consulenti, che la Contraente metterà a disposizione della Compagnia per eventuali controlli, dietro espressa e specifica richiesta.

#### **Art. 6 – Partecipazione agli utili e alle perdite**

Entro il 31 Marzo di ogni anno successivo al primo, e in ogni caso in concomitanza con il calcolo della Regolazione Premio, si provvederà al 1° computo provvisorio del seguente rapporto, attraverso l'emissione di specifica appendice:

- Attivo la percentuale del 95% dei premi imponibili comprensivi delle regolazioni premio di competenza degli esercizi;
- Passivo la percentuale del 100% dei sinistri liquidati e riservati avvenuti nel corso degli esercizi comprensivi dei costi di gestione dei sinistri al netto di eventuali franchigie.

Qualora il rapporto risultante dal porre a numeratore il passivo sopra determinato ed al denominatore l'attivo dovesse essere diverso da 100 si procederà nel seguente modo:

- Se il rapporto sarà inferiore ad 95 la Compagnia rimborserà alla contraente il 50% della differenza a 95;
- Se il rapporto sarà superiore a 100 la Contraente provvederà a pagare un premio addizionale di un importo atto a riportare il rapporto al 100.

Le Parti si impegnano a regolare le differenze entro il 30 settembre, secondo le modalità condivise all'atto dell'emissione della prima appendice.

Trascorsi ulteriori 300 giorni dal termine dell'annualità assicurativa si procederà al 2° computo definitivo del rapporto su indicato. Se il rapporto sarà ancora superiore al 100, considerando il versamento del premio addizionale derivato dal primo computo, attraverso emissione di ulteriore appendice, la Contraente provvederà a pagare un premio addizionale di un importo atto a riportare il rapporto al 100.

#### **Art. 7 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2014, con facoltà della Contraente di versare la prima rata di premio entro e non oltre il 28 febbraio 2015 subordinatamente all'emissione della polizza.

Per il pagamento delle scadenze contrattuali fermo quanto previsto dall'Art. 1901 del codice civile il termine di mora è fissato in 30 giorni.

Se la Contraente non adempie agli obblighi di cui sopra relativi al pagamento del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, eserciterà il regresso

solo esclusivamente nei riguardi della Contraente per quanto la Compagnia stessa dovesse essere tenuta a pagare per sinistri occorsi nel periodo per il quale si riferisce il mancato pagamento.

I premi vanno accreditati alla Compagnia per il tramite del broker incaricato, con effetto liberatorio per la Contraente.

#### **Art. 8 - Modalità di gestione dell'anagrafica**

Fatta salva la possibilità della Compagnia di richiedere evidenza dei registri tenuti dalla Contraente, in caso di sinistro la Compagnia, per il tramite della Struttura incaricata della gestione dei sinistri, provvederà alla verifica della regolarità amministrativa chiedendo alla Contraente e/o all'Assicurato stesso conferma dell'avvenuto versamento della quota associativa in base ad una delle forme previste al precedente articolo 2.

Resta inteso che ai fini della effettiva copertura del rischio la stessa si intenderà valida in ogni caso dalle ore 24,00 del giorno di versamento della quota associativa e con durata di un anno solare.

Su base bimestrale la Compagnia comunicherà alla Contraente ed al Broker, anche per via telematica, l'andamento dei sinistri di modo che la Contraente ed il Broker abbiano sempre l'esatto quadro della situazione assicurativa e dell'andamento gestionale.

#### **Art. 9- Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di Federcaccia alla Società di Gestione sinistri Marsh Risks Consulting incaricata dalla Compagnia in accordo con il Broker al seguente indirizzo: Viale Bodio 31 - 20158 Milano entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:

- un Call Center con numeri telefonici dedicati per l'assistenza a tutti i tesserati nella varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte della federazione e delle sedi provinciali
- Aggiornamenti bimestrali statistici divisi per tipologia di tessere, regione, provincia sulla situazione sinistri;

#### **Art. 10 - Clausola arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di

giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

#### **Art. 11 - Coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker MARSH e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le COMPAGNIA. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker MARSH il quale tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

#### **RIPARTO ASSICURATIVO**

Ariscom 100%

#### **Art. 12 – Tasse Governative**

I premi lordi indicati nella presente convenzione sono calcolati in base alle aliquote governative vigenti alla data del 31/12/2014. Eventuali variazioni che dovessero insorgere nel periodo di validità della convenzione saranno ad esclusivo carico della contraente.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex Artt. C.C. 1892, 1893, 1894 e 1898).

La Compagnia dichiara espressamente di conoscere il rischio e di assumerlo in piena consapevolezza.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che, ai sensi dell'Art. 1898 C.C., modificano oggettivamente il rischio, la Compagnia può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dalla Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 2 - Esclusioni Generali**

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- a) Fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- b) Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- c) Dolo dell'Assicurato o del Contraente

### **Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione, devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 5 - Foro Competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell'Assicurato.

**Art. 6 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 7 - Limiti di età**

La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.

Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

**Art. 8 - Validità Territoriale**

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

**Art. 9 - Richiamo alle leggi**

Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell'Art 3 della Convenzione Infortuni n **000035013** (Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a) e ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell'Art. 3 della Convenzione Responsabilità civile verso terzi n **000035016** (Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a), ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

**Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

**Art. 11 - Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

**Art. 12 - Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

**Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

**Art. 14 - Clausola Broker**

La Contraente dichiara di aver affidato a norma della art.109 D.L. 07/09/2005 n° 209 "Nuovo Codice delle Assicurazioni private" la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.a Viale Bodio 33 20158 Milano.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il Broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge sopraccitata e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.

## SEZIONE I - OPZIONE CANE

### **Art. 1 - Soggetti Assicurati**

Esclusivamente previa ed espressa richiesta di adesione e pagamento del relativo premio, la presente formula Opzione Cane si intenderà abbinabile a favore dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia, possessori di:

- Tessera Silver
- Tessera GG.VV.
- Tessera Gold

### **Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. e Tessera Gold e per ferimento del cane da caccia di proprietà, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold.

L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:

- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento
- d) investimento da veicolo
- e) annegamento
- f) scatti di lacci o tagliole
- g) ferite da taglio
- h) Cadute in burroni o crepacci

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di:

- a) Allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo.
- b) Partecipazione a gare ed esposizioni cinofile

L'assicurazione è altresì operante per i cani di proprietà dell'assicurato munito di regolare autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi nei seguenti casi:

- a) attacco di ungulati selvatici o lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
- d) annegamento

L'assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento di tale attività. Rientra in questa fattispecie anche il "Cane Recuperatore" iscritto alla Associazione Conduttori di cani da traccia e da lavoro Altoatesini nell'esercizio della attività di ricerca e recupero.

L'assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell'attività venatoria e indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile, per i cani di proprietà dell'assicurato durante la ricerca di funghi e tartufi.

Inoltre l'assicurazione è operante per la morte del falco, della pojana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni, a seguito degli eventi sopra indicati (lettere da a) ad h)) ai quali si aggiungono anche:

- la folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc...);
- l'impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc...);
- le morsicature da cani (da caccia e non);
- l'aggressione di animali selvatici/predatori alati.

### Art. 3 - Indennità Assicurate

#### **Tessera Silver/GG.VV**

€ 260,00	per morte di cani da caccia non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI
€ 550,00	per morte dei cani iscritti LOI o LIR
€ 550,00	per morte dei cani non iscritti LOI o LIR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 1.100,00	per morte di cani iscritti LOI o LIR e in possesso di qualifica ENCI

#### **Tessera Gold**

€ 400,00	per morte di cani da caccia non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI
€ 800,00	per morte dei cani iscritti LOI o LIR
€ 800,00	per morte dei cani non iscritti LOI o LIR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 2.000,00	per morte di cani iscritti LOI o LIR e in possesso di qualifica ENCI
€ 160,00	per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane
€ 1.000,00	per la morte del falco, della pojana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia.

Viene convenuto che:

- a) per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%;
- b) le indennità di cui al presente articolo valgono per un solo cane o in alternativa un solo falco, pojana, gufo reale, aquila reale e come massima disponibilità annua;

- c) qualora il risarcimento del sinistro non venga effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della completa documentazione, sarà corrisposta una penale per ritardata liquidazione pari al 15% del danno quantificato con il massimo di Euro 52,00;
- d) sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI (Federation Cinologique Internazionale);
- e) il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento;
- f) sono equiparati ai registri LOI o LIR anche eventuali future dizioni introdotte nell'anagrafe canina (ROI e RSR);
- g) per i cani non iscritti LOI o LIR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente. Il Campionato/Selezione deve essere stato organizzato esclusivamente da FIDC, Arcicaccia e ANUU e tale risultato deve essere stato realizzato entro 3 anni dalla data del sinistro;
- h) per quanto concerne il falco, la pojana, il gufo reale e l'aquila reale, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo si dovrà essere in regola con la certificazione C.I.T.E.S. e con la presenza di anello o microcip identificativo tale da attestarne la proprietà.

#### **Art. 4 - Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane**

Esclusivamente a favore dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia che hanno aderito e pagato il premio relativo alla presente Opzione Cane, possessori di:

- Tessera Silver
- Tessera GG.VV
- Tessera Gold

è abbinata un'estensione della copertura responsabilità civile derivante dalla proprietà del cane da caccia di cui alla Convenzione multirischi polizza n. 0000035016

Tale estensione prevede che, ferme le garanzie tutte offerte dalla Convenzione multirischi richiamata, il massimale previsto per danni a cose o animali si intende elevato del 10%.

#### **Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro**

Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati come "cani da caccia" secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tale registrazione o denuncia o iscrizione ENCI deve documentare la razza, l'età ed il sesso dell'animale, si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che:

- 1) in caso di morte del cane l'Assicurato presenti:
  - a) certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI
  - b) certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
  - c) certificato di radiazione dall'anagrafe canina o in alternativa certificato di smaltimento della carcassa;

- d) salvo il caso di annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;
- 2) in caso di spese veterinarie rientranti nell'oggetto della assicurazione l'Assicurato presenti regolare fattura emessa dal veterinario, con l'attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.

In caso di sinistro che coinvolga un "Cane Recuperatore" al momento della denuncia l'assicurato dovrà presentare anche copi a dell'apposito certificato di abilitazione rilasciato in base alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività.

Le denunce di morte devono essere redatte sull'apposito modulo (in duplice copia) fornito dalla Compagnia alle Sezioni provinciali (od in mancanza con lettera) completate dalla documentazione sopraccitata.

Devono pervenire entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, alla Sezione Provinciale Caccia competente per appartenenza che lo inoltrerà entro 15 giorni a Federcaccia sinistri, trattenendone una copia per i propri atti.

La denuncia firmata dall'Assicurato sarà controfirmata dal Presidente (o Dirigente) della Sezione, che assume con ciò la responsabilità della decorrenza associativa e perciò della copertura assicurativa.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli Articoli delle Condizioni di Assicurazione che seguono:

Art. 3	Gestione della Convenzione	Durata e decorrenza della Convenzione
Art. 4	Gestione della Convenzione	Durate e decorrenza dell'Assicurazione
Art. 5	Gestione della Convenzione	Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio
Art. 1	Condizioni Generali di Assicurazione	Diritto di recesso della Società in caso di modificazioni del rischio
Art. 5	Condizioni Generali di Assicurazione	Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria

Federazione Italiana della Caccia

